



Deliberazione n. 36/2016/PAR
Comune di Subiaco

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2016

composta dai seguenti magistrati:

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Antonietta Bussi	Consigliere relatore;
Rosalba Di Giulio	Consigliere;
Antonio Di Stazio	Primo Referendario;
Elena Papa	Primo Referendario.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

Vista la nota, acquisita al protocollo n. 000042 del 08.01.2016, con la quale il Sindaco del Comune di Subiaco ha inviato una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 febbraio 2016 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio per il 19.02.2016;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Antonietta Bussi;

FATTO

Il Sindaco di Subiaco, con la nota indicata in premessa, direttamente inoltrata alla Sezione, ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità per l'Ente di accollarsi le spese legali sostenute da alcuni cittadini, a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale, conseguente a un'azione dimostrativa portata avanti nel dichiarato interesse della collettività locale.

In particolare, ha chiesto di conoscere se sia legittimo destinare fondi del bilancio comunale al finanziamento degli oneri di difesa per quegli abitanti del Comune, compresi tra i 62 imputati presso il Tribunale di Tivoli, ai quali è stato contestato il reato di *"..interruzione di pubblico servizio, avendo occupato la carreggiata dell'Autostrada A24, impedendo il transito dei veicoli, provocando un incolonnamento di 10 km, cagionando*

l'interruzione del Pubblico Servizio autostradale e dei servizi Cotral".

Ha evidenziato, al proposito, che "...trattandosi di comportamento diretto, nelle intenzioni, alla tutela del diritto alla salute, perché teso a manifestare la contrarietà di tutta la comunità al decreto dell'allora Commissario di Governo per la sanità del Lazio, On. Renata Polverini di chiusura (di fatto) dell'Ospedale "Angelucci" di Subiaco n. 80/2010...", sarebbe "...interesse della Comunità rappresentata quello di partecipare attivamente al sostegno economico per le spese legali degli imputati...", e avendo, nella qualità di Sindaco, ricevuto sollecitazioni sul tema.

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie, al quale è stata contestualmente indirizzata l'istanza, ha comunicato che in data 28.01.2016 l'Ufficio di Presidenza, si è pronunciato sulla stessa, ritenendola "non trasmissibile" ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/2003.

CONSIDERATO

La richiesta di parere trasmessa ai fini dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dall'organo legittimato a proporla, ai sensi dell'art. 50 del TUEL (Sindaco), pur non risultando inoltrata, come da previsione normativa, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Tale inosservanza, infatti, per giurisprudenza costante della Corte dei conti, anche di questa Sezione (da ultimo deliberazioni 158/2015/PAR e 173/2015/PAR), non sarebbe di per sé una causa ostativa alla trattazione della questione.

Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il CAL, istituito dall'art. 66 dello Statuto della Regione Lazio e disciplinato -nei suoi profili attuativi- dalla legge regionale 1/2007, è da tempo operativo nell'esercizio delle sue funzioni, tra cui quella di collegamento tra i livelli di governo sub-statali e la Corte dei conti nello svolgimento dell'attività consultiva: è, quanto mai, necessario, pertanto, che gli enti proponenti non si sottraggano alle previste forme di presentazione del quesito, atteso il ruolo di "filtro" riconosciuto all'Organismo, avente anche la finalità di agevolare l'omogenea risoluzione delle questioni interpretative, nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Il caso proposto difetta, comunque, sotto il profilo oggettivo, delle condizioni necessarie per essere affrontato, per le seguenti ragioni.

Infatti, sebbene la fattispecie, per come è stata delineata, attenga a un campo che ha indubbi riflessi sulla contabilità pubblica, non sussistono gli estremi per pronunciarsi, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite, con le delibere n. 54 del 2010 e n. 14 del 2011.

Entrambe le decisioni, nell'elaborare una nozione unitaria e autonoma della materia su cui si esplica la funzione consultiva, ne hanno messo in risalto il carattere dinamico, puntualizzando che l'attività sarebbe incompleta se non potesse svolgersi anche su ambiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

Per altro verso, ne hanno, tuttavia, delimitata l'estensione, al fine di evitare che le Corti regionali diventassero organi di consulenza generale, incidendo sui processi decisionali dell'ente e influenzando sulle attività amministrative.

Fatte queste premesse, la richiesta di parere è volta a conoscere l'avviso della Sezione sulla facoltà del Comune di Subiaco di assumere a carico dell'erario le spese legali sostenute da privati cittadini, imputati in un processo penale per interruzione di pubblico servizio.

Se, da un lato, la questione prospettata, che, occorre precisare, non contiene alcuna individuazione della norma, di cui si chiede di dirimere dubbi interpretativi, si pone su un piano riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica", dall'altro, presenta contorni e contenuti specifici e concreti, in guisa che una valutazione, in questa sede, si atterrebbe in termini di consentire una data scelta o di dissuadere dall'effettuarla.

Il tutto con possibili sovrapposizioni rispetto a funzioni di natura prettamente amministrativa: la risposta all'interrogativo si porrebbe in un'evidente posizione di interferenza con apprezzamenti che rientrano nella competenza decisionale dell'Ente territoriale, sui quali la stessa Corte è chiamata a esercitare un controllo esterno.

Per consolidato orientamento delle Sezioni territoriali, l'essenza della funzione in oggetto, affidata a un organo neutrale e indipendente, del tutto estraneo al "potere amministrativo", non consente che siano resi pareri su questioni che investano direttamente e concretamente la sfera di discrezionalità riservata agli organi dell'ente locale (e non si traducano pertanto in un'operazione ermeneutica di carattere generale ed astratto sulla corretta applicazione delle norme), né su aspetti di carattere gestionale, né su vicende che siano suscettibili di essere affrontate o verificate in altra sede, anche giurisdizionale, in particolare se e in quanto foriere di danno all'erario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere è da ritenersi oggettivamente inammissibile.

D'altro canto, come rilevato in premessa, lo stesso CAL, che nel frattempo si è espresso sull'istanza, l'ha ritenuta "non trasmissibile", perché carente dei requisiti di ammissibilità.

In margine, pare comunque utile ricordare che l'attuale assetto normativo in materia di rimborso di spese legali (ammesso che la fattispecie possa essere inquadrata in tale specifico ambito e non si concreti, invece, in una mera assegnazione di somme in favore di soggetti privi di titolo), concerne esclusivamente amministratori e dipendenti dell'Ente, entro i rigorosi limiti disciplinati dalle vigenti disposizioni.

Più in generale, non è superfluo richiamare l'attenzione sulla circostanza che una pubblica amministrazione possa effettuare una spesa solo se rientri tra i propri compiti istituzionali, fissati con legge, e sia funzionale al perseguimento dei fini e degli interessi pubblici, affidati alla sua cura.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara inammissibile la richiesta formulata dal Comune di Subiaco.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Subiaco.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

Il Relatore
f.to Antonietta Bussi

Il Presidente
f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina